



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI  
VETERINARI

Ufficio III – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali  
Unità centrale di crisi

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Registro – Classif:

Allegati: 1

Assessorati sanità Servizi veterinari

Regioni e P.A.

II.ZZ.SS.

e. per conoscenza:

Commissione europea – DG SANCO

[Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu](mailto:Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu)

ITALRAP

[rpue@rpue.esteri.it](mailto:rpue@rpue.esteri.it)

Repubblica di San Marino – Dott. Antonio Putti

Responsabile UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare

[antonio.putti@iss.sm](mailto:antonio.putti@iss.sm); [servizio.veterinario@iss.sm](mailto:servizio.veterinario@iss.sm)

CESME c/o IZS di Teramo

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e caprini

Organizzazioni dei veterinari

Uff. VIII DGSAFV

Uff. III SEGGEN

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Errata corrige Dispositivo Dirigenziale DGSAF prot. N. 24191 del 20 ottobre 2016.

In riferimento all'oggetto, si comunica che per mero errore materiale il paragrafo 1.1. riporta un'imprecisione.

Per quanto sopra, si specifica che il paragrafo 1.1. è così formulato:

**“1.1. La movimentazione degli animali da macello dalle zone di restrizione è consentita solo per gli animali nelle cui aziende di origine non sia stato registrato alcun caso di Blue tongue per un periodo di almeno 30 giorni prima della spedizione.”**

Il paragrafo sopra evidenziato sostituisce integralmente quanto riportato nel dispositivo citato in oggetto e se ne trasmette il testo coordinato con la modifica.

Ci si scusa dell'inconveniente e si pregano le Regioni e Province Autonome di dare massima diffusione della presente nota.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Dott. Silvio Borrello\*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento: dott. Pierdavide Lecchini - [p.lecchini@sanita.it](mailto:p.lecchini@sanita.it)

dott. Olivia Bessi - [o.bessi@sanita.it](mailto:o.bessi@sanita.it); dott. Francesca Pacelli - [f.pacelli@sanita.it](mailto:f.pacelli@sanita.it)



# *Ministero della Salute*

## **DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

*Ufficio III – Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi*

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Modifica dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche ed integrazioni. Modifica Capitolo 1 - Allegato B.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con Regio decreto dell'08 febbraio 1954, n. 320;
- VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;
- CONSIDERATO il comma 349, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) di modifica al decreto legislativo n. 225/2003;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modificazioni;
- VISTO il dispositivo del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, prot. n. 5662 del 14 marzo 2014, recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale e successive modifiche, con particolare riferimento alla modifica degli allegati A, B e C disposta con provvedimento DGSAF prot. n. 15472 del 12 giugno 2015;
- VISTO il dispositivo del Direttore generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 23649 del 14 ottobre 2016 recante: "Misure urgenti di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo BTV4 nella Regione Veneto e aree limitrofe nonché modifica dell'allegato A del provvedimento n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche";

- RITENUTO necessario ridefinire le modalità di invio alla macellazione degli animali inclusi nelle aree di restrizione di cui al provvedimento DGSAF prot. n. 23649/2016 secondo i dettami del Reg. (CE) n. 1266/2007 e s.m., in particolare gli articoli 7 e 8 di detto Regolamento;
- SENTITO il Centro di riferimento nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche - CESME;

## DISPONE

### Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente dispositivo regola le movimentazioni degli animali da macello dalle zone di restrizione e sostituisce tutte le condizioni relative a dette movimentazioni di cui al dispositivo DGSAF prot. 5662/2014 e s.m..

2. Il paragrafo 1 dell'allegato B del dispositivo dirigenziale DGSAF n. 15472 del 12 giugno 2015 è integralmente sostituito dal testo di seguito riportato:

“1. Condizioni per le movimentazioni di animali destinati alla macellazione da zone di restrizione per Blue tongue.

1.1. La movimentazione degli animali da macello dalle zone di restrizione è **consentita** solo per gli animali nelle cui aziende di origine non sia stato registrato alcun caso di Blue tongue per un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spedizione.

**1.2. Movimentazioni di animali destinati alla macellazione in zona di restrizione per lo/gli stesso/stessi sierotipo/i in territori geograficamente contigui.**

E' autorizzata la movimentazione di animali destinati alla macellazione immediata direttamente verso un qualsiasi stabilimento di macellazione e provenienti da aziende situate nella stessa zona di restrizione per lo stesso sierotipo del virus della Blue tongue e in territori geograficamente contigui.

**1.3. Movimentazioni di animali destinati alla macellazione immediata in zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi.**

E' autorizzata la movimentazione di animali provenienti da aziende situate in zona di restrizione e destinati alla macellazione immediata direttamente verso uno stabilimento di macellazione designato conformemente all'Allegato IV del Reg. (CE) n. 1266/2007 e s.m., situato su tutto il territorio nazionale alle seguenti condizioni:

- gli animali sono inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione designato;
- il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo con insetticidi e degli animali con insetto repellente;
- la ASL competente del luogo di origine degli animali deve notificare almeno 48 ore prima della partenza alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione l'arrivo degli animali.

**1.4. Movimentazioni di animali destinati alla macellazione da zona di restrizione ad altra per lo stesso sierotipo ma non geograficamente contigue (transito attraverso zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi).**

E' autorizzata la movimentazione di animali destinati alla macellazione immediata provenienti da aziende situate in zona di restrizione e diretti verso macelli situati in altra zona di restrizione per lo

stesso sierotipo del virus della Blue tongue ma geograficamente non contigue alle seguenti condizioni:

- gli animali sono inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione;
- il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo con insetticidi e degli animali con insetto repellente;
- la ASL competente del luogo di origine degli animali deve notificare almeno 48 ore prima della partenza alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione l'arrivo degli animali.

Gli animali di cui ai precedenti paragrafi 1.2., 1.3. e 1.4. sono macellati nelle 24 ore dall'arrivo e si procede alla registrazione in Banca Dati Nazionale entro le 24 ore successive l'avvenuta macellazione.”

## Articolo 2 (Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle determinazioni della Commissione europea.

Roma, 20 ottobre 2016

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Dott. Silvio Borrello\*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

*Responsabile/Referente del procedimento:*

dott. Pierdavide Lecchini - [p.lecchini@sanita.it](mailto:p.lecchini@sanita.it)

dott. Olivia Bessi - [o.bessi@sanita.it](mailto:o.bessi@sanita.it); dott. Francesca Pacelli - [f.pacelli@sanita.it](mailto:f.pacelli@sanita.it)